

**Direttore scientifico**  
Giuseppe Cassano

**Comitato scientifico**

Michele Ainis  
Maria A. Astone  
Alberto M. Benedetti  
Giovanni Bruno  
Alberto Cadoppi  
Michele Caianiello  
Stefano Canestrari  
Giovanni Capo  
Andrea Carinci  
Renato Clarizia  
Alfonso Celotto  
Giovanni Comandè  
Claudio Consolo  
Giuseppe Corasaniti  
Pasquale Costanzo  
Enrico Del Prato  
Astolfo Di Amato  
Ugo Draetta  
Francesco Di Ciommo  
Giovanni Duni  
Valeria Falce  
Francesco Fimmano  
Giusella Finocchiaro  
Carlo Focarelli  
Giorgio Florida  
Vincenzo Franceschelli  
Massimo Franzoni  
Tommaso E. Frosini  
Cesare Galli  
Alberto M. Gambino  
Lucilla Gatt  
Aurelio Gentili  
Mitja Gialuz  
Andrea Guaccero  
Antonio Gullo  
Bruno Inzitari  
Luigi Kalb  
Luca Lupária  
Vittorio Manes  
Adelmo Manna  
Antonella Marandola  
Arturo Maresca  
Ludovico Mazzaroli  
Raffaella Messinetti  
Pier Giuseppe Monateri  
Mario Morcellini  
Nicola Palazzolo  
Giovanni Pascuzzi  
Roberto Pessi  
Lorenzo Picotti  
Nicola Pisani  
Francesco Pizzetti  
Dianora Poletti  
Giovanni Sartor  
Filippo Satta  
Paola Severino  
Pietro Sirena  
Antonello Soro  
Giorgio Spangher  
Paolo Stella Richter  
Bruno Tassone  
Romano Vaccarella  
Daniela Valentino  
Giovanni Ziccardi  
Andrea Zoppini

# Diritto di **INTERNET**

## Digital Copyright e Data Protection

RIVISTA TRIMESTRALE

2022



- **Contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali nel d.lgs. 173/2021**
- **Termini di durata della garanzia e di prescrizione dei diritti del compratore nella vendita di beni con elementi digitali**
- **Nuova disciplina dei diritti audiovisivi digitali alla luce delle modifiche introdotte dal Tufisma (d.lgs. 208/2021)**
- **Fornitura di software come vendita di merci**
- **Profilazione, onere probatorio e quantificazione delle sanzioni**
- **Controlli tecnologici posti in essere dal datore di lavoro**
- **Assemblee condominiali in telematico**
- **Condivisione delle immagini di minori: il caso Tik Tok**
- **Autoriciclaggio mediante acquisto di cripto valute**
- **Pec e inammissibilità dell'impugnazione priva della sottoscrizione digitale del difensore**
- **Ricettazione on line di capi d'abbigliamento contraffatti**
- **Reato di molestie o disturbo alle persone alla luce dell'innovazione tecnologica**
- **Il caporalato "grigio" nel quadro dell'articolo 603 bis c.p.: il caso Uber**
- **Quando un link ipertestuale integra la fattispecie di pubblicità relativa a giochi e scommesse vietata**
- **Il nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La banda larga satellitare Leo**

  
**Pacini  
Giuridica**

# SOMMARIO

## SAGGI

IL CONTRATTO DI FORNITURA DI CONTENUTI O SERVIZI DIGITALI IN CAMBIO DI DATI PERSONALI NEL D.LGS. N. 173/2021  
di Antonio Musio

**Sommario:** 1. I differenti approcci alla cessione dei dati personali e la definitiva emersione del profilo negoziale. – 2. Il riconoscimento della natura patrimoniale dei dati personali nella ricostruzione della giurisprudenza. – 3. Il riconoscimento legislativo del contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali. – 4. Pluralità e varietà degli schemi negoziali per la circolazione dei dati. – 5. Sulla natura della fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali. – 6. I caratteri strutturali del nuovo schema contrattuale. – 7. Verso una tipizzazione legale del contratto di fornitura di contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali?

Nel dare attuazione alla direttiva europea n. 770/2019, con il d.lgs. 4 novembre 2021, n. 173 il legislatore nazionale ha formalmente riconosciuto la sempre più frequente operazione commerciale con cui i professionisti forniscono o si impegnano a fornire contenuti o servizi digitali in cambio di dati personali del consumatore. Con l'iniziativa non si è provveduto ad una regolamentazione organica del contratto in questione ma ci si è limitati a riconoscere meritevole di tutela un nuovo schema astratto, consentendo al consumatore di azionare appositi rimedi per i casi di mancata fornitura ovvero di difetto di conformità del contenuto o del servizio digitale. Si è, così, deciso di considerare la fornitura di contenuti e servizi digitali conclusa a fronte del consenso al trattamento dei dati personali un contratto oneroso e ciò in considerazione del rilevante valore patrimoniale acquisito dai dati che, nella moderna economia digitale, possono essere annoverati tra i beni immateriali suscettibili di valutazione economica.

*By implementing the EU Directive no. 770/2019 with the Legislative Decree 4th November 2021, n. 173, the Italian legislator has formally recognized the increasingly frequent commercial operation in which traders provide or undertake to provide digital content or services in exchange for the consumer's personal data. This initiative did not provide for an organic regulation of such a contract, but was limited to recognize a new abstract scheme as worthy of protection, allowing the consumer to activate specific remedies in the cases of non-supply or lack of conformity of the digital content or service. It was therefore decided to consider the supply of digital content and services against the consent to the processing of personal data as an onerous contract, due to the significant patrimonial value acquired by data, which, in the current digital economy, can be considered as intangible assets susceptible to economic evaluation.*

I TERMINI DI DURATA DELLA GARANZIA E DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DEL COMPRATORE NELLA VENDITA DI BENI  
CON ELEMENTI DIGITALI TRA PROFESSIONISTI E CONSUMATORI  
di Mirko Faccioli

**Sommario:** 1. Introduzione: dalla dir. 2019/771/UE al d.lgs. n. 170/2021. – 2. La durata della responsabilità del venditore. – 3. La prescrizione dei diritti del consumatore. – 4. L'onere della prova della manifestazione del difetto di conformità entro il termine di durata della garanzia. – 5. La disciplina dei beni usati.

Focalizzandosi sulle norme relative ai beni con elementi digitali, il contributo analizza la nuova formulazione impressa agli artt. 133 e 135 c. cons. dal d.lgs. 4 novembre 2021, n. 170, recante l'attuazione della dir. (UE) 2019/771 relativa ai contratti di vendita di beni mobili tra professionisti e consumatori, soffermandosi in particolare ad esaminare la nuova disciplina della durata della garanzia, della prescrizione dei diritti del consumatore e del regime probatorio applicabile nelle controversie riguardanti questa materia.

*Focusing on the rules regarding goods with digital elements, the paper analyzes the new formulation given to articles 133 and 135 of the Consumer Code by Legislative Decree no. 170 of November 4, 2021, implementing Dir. (EU) 2019/771 on contracts for the sale of goods between sellers and consumers, focusing on the new rules on the duration of the guarantee, the statute of limitations of the consumer's rights, and the regime of the burden of proof applicable in disputes concerning this matter.*

LA NUOVA DISCIPLINA DEI DIRITTI AUDIOVISIVI DIGITALI ALLA LUCE DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL TUFMSA  
(D. LGS. N. 208/2021)  
di Francesco Di Giorgi e Davide Mula

**Sommario:** 1. Introduzione. – 2. I servizi di media digitali nell'era della convergenza tecnologica. – 3. La regolazione dei servizi di media audiovisivi. – 4. La disciplina europea sulle piattaforme di condivisione di video (definizione, criteri e funzionalità essenziale). – 5. Verso una nuova regolazione delle VDP nel nuovo TUSMA. – 5.1. Disposizioni generali. – 5.2. Misure di tutela. – 5.3. Gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di piattaforma di condivisione video. – 6. Conclusioni.

Il recente decreto legislativo n. 208 dell'8 dicembre 2021 (TUSMA) ha ampliato la disciplina dei diritti audiovisivi digitali attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nuovi strumenti di tutela nei confronti delle piattaforme digitali. Nel pre-

sente contributo si analizzerà la predetta disciplina resa possibile dal processo di convergenza tecnologico e dal crescente ruolo della regolazione dei diritti audiovisivi, partendo dalla disamina dei servizi di media (sia lineari che a richiesta) per arrivare ad illustrare le novità normative e regolamentari sui servizi di piattaforma per la condivisione di video (VSP) europee e nazionali al fine di delineare una panoramica completa dei diritti digitali.

*The recent legislative decree n. 208 of December 8, 2021 (TUSMA) has expanded the discipline of digital audiovisual rights by assigning to the Italian Authority for Communications (AGCOM) new powers for the protection of digital platforms. This essay will analyze the aforementioned discipline made possible by the process of technological convergence and the growing role of the regulation of audiovisual rights starting from the examination of media services (linear and on demand) to arrive at illustrating the legislative and regulatory innovations from European and national level of video sharing platform (VSP) discipline in order to outline a comprehensive overview of digital rights.*

## GIURISPRUDENZA

### EUROPEA

INTERCETTAZIONI LIBERE IN BULGARIA: STRASBURGO DICHIARA “CONTRA CEDU” LA NORMATIVA INTERNA E CHIEDE URGENTI MODIFICHE

*Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; sezione IV; sentenza 11 gennaio 2022, Appl. no. 70078/12*

commento di Alessio Scarcella

**Sommario:** 1. La c.d. sorveglianza segreta e la sicurezza nazionale: *Sed quis custodiet ipsos custodies?* – 2. Il caso esaminato dalla Corte EDU. – 3. Diritto alla *privacy*, tutela multilivello e l’esegesi della Corte di Strasburgo. – 4. Considerazioni conclusive.

La Corte europea dei diritti dell’uomo, in un caso in cui si discuteva della legittimità della normativa bulgara in tema di sorveglianza segreta anche per quanto concerne la custodia dei dati acquisiti attraverso i sistemi di intercettazione, ha ritenuto violato l’art. 8 CEDU (*diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza*), in materia di sorveglianza segreta, e una violazione del medesimo articolo 8 in materia di conservazione e accesso ai dati delle comunicazioni. Il caso riguardava la sorveglianza segreta e il sistema di conservazione e successivo accesso di dati sulle comunicazioni in Bulgaria. Due dei ricorrenti avevano avuto in precedenza una sentenza a loro favorevole nel caso Associazione per l’integrazione europea ed i diritti umani e Ekimdzhiev c. Bulgaria (n. 62540/00). La Corte di Strasburgo ha ritenuto in particolare che la normativa pertinente in materia di sorveglianza segreta non soddisfaceva i requisiti qualitativi richiesti dalla normativa convenzionale e non era stata in grado di mantenere la sorveglianza solo su ciò che era strettamente necessario. Allo stesso modo, la Corte ha ritenuto che la normativa che regola la conservazione e l’accesso ai dati delle comunicazioni non soddisfa i requisiti qualitativi richiesti dalla normativa CEDU, e non prevede un limite alla conservazione ed all’accesso dei dati per quanto strettamente necessario.

*The European Court of Human Rights, in a case in which it was disputed the lawfulness of the Bulgarian legislation on secret surveillance and was discussed also the lawfulness as regards the custody of data acquired through interception systems, found a violation of the article 8 of ECHR (right to respect for private life and correspondence), in the matter of secret surveillance, and a violation of the same article 8 in the matter of conservation and access to communication data. The case concerned secret surveillance and the system of retention and subsequent accessing of communications data in Bulgaria. Two of the applicants had previously had a judgment in their favour in the case Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiev v. Bulgaria (no. 62540/00). The Court found in particular that the relevant legislation governing secret surveillance did not meet the quality-of-law requirement of the Convention and was unable to keep surveillance to only that which was necessary. Similarly, the Court found that the laws governing retention and accessing communications data did not meet the quality-of-law requirement of the Convention, and they were incapable of limiting such retention and accessing to what was strictly necessary.*

FORNITURA DI SOFTWARE COME VENDITA DI MERCI NELLA DIRETTIVA 86/653/CEE SUGLI AGENTI COMMERCIALI

*Corte di Giustizia Ue; sezione II; sentenza 16 settembre 2021, causa C-410/19*

commento di Alberto Giulio Cianci

**Sommario:** 1. La controversia. – 2. La nozione di vendita di merci nella Direttiva 86/653/CEE. – 3. Rilievi.

La sentenza in commento prende in considerazione la qualificazione giuridica di un contratto di fornitura di un *software* ai fini dell’applicazione della Direttiva 86/653/CEE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea qualifica il contratto nell’ambito della nozione di vendita di merci.

*The decision takes in consideration the legal classification of a software supply contract in the framework of Directive 86/653/CEE. The European Court of Justice classifies this contract as a sale of goods.*

### CIVILE

PROFILAZIONE, ONERE PROBATORIO E QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI

*Corte di Cassazione; sezione VI; ordinanza 8 novembre 2021, n. 32411*

commento di Caterina del Federico

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. L'attuale disciplina in materia di profilazione. – 3. La normativa vigente all'epoca dei fatti. – 4. L'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa. – 5. Alcune riflessioni sulla quantificazione delle sanzioni amministrative. – 6. Considerazioni conclusive.

L'ordinanza affronta il delicato tema della profilazione. Nello specifico, una società esercente il noleggio di veicoli elettrici, predisponendo, sul proprio sito *web*, un meccanismo volto a proporre offerte personalizzate rispetto alla tariffa ordinaria dei propri servizi, sulla base di ulteriori dati e informazioni rilasciate dai clienti tramite la compilazione di un modulo. In tal modo, la percentuale di sconto veniva calcolata sulla base di un algoritmo che incrociava i dati inseriti per prevedere l'effettivo utilizzo dei veicoli da parte di ciascun cliente e ottenere di conseguenza la percentuale di sconto fruibile. L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ingiungeva alla società il pagamento di euro 60.000,00 a titolo di sanzione amministrativa, per omessa notifica, alla medesima, del trattamento dei dati personali inerente alla geolocalizzazione continua dei veicoli noleggiati e alla profilazione dei clienti. La società proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Livorno. Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione e dichiarava che l'attività posta in essere dalla società rientrasse nella nozione di profilazione, con conseguente obbligo di notifica all'Autorità Garante. Avverso il provvedimento di primo grado veniva proposto ricorso *per saltum* in Cassazione. L'ordinanza in commento conferma la decisione del giudice di primo grado, statuendo che l'attività svolta dalla società integrasse la nozione di profilazione e che la normativa applicabile all'epoca dei fatti prevedesse l'obbligo di notifica al Garante nel caso di trattamento dei dati personali attraverso la profilazione e la geolocalizzazione.

*The decision addresses the issue of profiling. The case concerns a company engaged in the business of renting electric vehicles, which has set up, on its website, a mechanism aimed at proposing personalized offers compared to the ordinary rate of its services, on the basis of additional data and information released by customers through the completion of a form. In this way, the discount percentage is calculated on the basis of an algorithm that cross-references the data entered in order to predict the actual use of each customer's vehicles and consequently obtain the applicable discount percentage. The Data Protection Authority ordered the company to pay 60,000 euros as an administrative fine, for failure to notify the same Authority of the processing of personal data relating to the continuous geolocation of rented vehicles and customer profiling. The company appealed to the Tribunal of Livorno. The judge of first instance rejected the opposition and declared that the activity carried out by the company fell within the concept of profiling. An appeal per saltum was lodged with the Supreme Court against this decision. The judgement in comment confirms the decision of the judge of first instance, arguing that the activity carried out by the company integrates the notion of profiling and that the legislation applicable at the time of the facts provided for the obligation to notify the Data Protection Authority in case of processing of personal data through profiling and geolocation.*

**CONTROLLI DIFENSIVI IN SENSO STRETTO: LECITI SOLO PREVIO BILANCIAMENTO E UTILIZZANDO DATI RACCOLTI EX POST**  
*Corte di Cassazione; sezione lavoro; sentenza 22 settembre 2021, n. 25732*

*commento di Riccardo M. Colangelo*

**Sommario:** 1. La vicenda. – 2. La normativa applicabile *ratione temporis* e la categoria giurisprudenziale dei controlli difensivi. – 3. Sopravvivenza dei controlli difensivi e integrazione delle condizioni specifiche. – 4. L'adeguatezza delle misure tecniche ed organizzative. – 5. Controlli occulti e trasparenza: un paradosso? – 6. Alcune considerazioni conclusive.

La pronuncia in commento riveste una singolare rilevanza in relazione ai c.d. "controlli difensivi" nell'attuale contesto normativo italiano. L'Autore esamina vari profili informatico-giuridici correlati alla "sopravvivenza" dei controlli medesimi, intesi in senso stretto, soffermandosi in particolare su quanto concerne la raccolta dei dati, il principio di trasparenza e le misure tecniche ed organizzative, sulla base della disciplina di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati.

*The commented decision is particularly important in relation to the so-called "defensive controls", in the current Italian regulatory framework. The Author examines various IT/legal issues related to the "survival" of the above-mentioned defensive controls, in the strict sense, and dwells on the collection of personal data, the principle of transparency and the technical and organisational measures, on the basis of the provisions of the General Data Protection Regulation.*

**LE ASSEMBLEE CONDOMINIALI IN TELEMATICO PRIMA E DOPO LA MODIFICA DELL'ART. 66 ATT. C.C.**  
*Tribunale di Bergamo; sezione IV; sentenza 13 gennaio 2022*

*commento di Massimo Serra*

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. L'assemblea condominiale secondo la normativa del codice del 1942 e quella a seguire del legislatore dell'emergenza. – 3. Era possibile una pronuncia diversa per "il primo giudice"? – 4. Il primo caso giurisprudenziale da seguire o da riformare?

Il commento a questa giurisprudenza esamina l'annullamento di una delibera condominiale adottata secondo la modalità telematica prima degli interventi legislativi che l'hanno disciplinata in forma remota. Infatti, la struttura codicistica del 1942 aveva come unico modello di riferimento per l'assemblea condominiale quella dell'adunanza fisica e contemporanea di tutti i condomini nel medesimo tempo e luogo. Durante la prima fase dell'emergenza sono state emanate norme per le convocazioni assembleari ma senza alcuna specifica norma riferita al condominio, esponendo gli amministratori ad autonome iniziative di convocazione. Successivamente due interventi legislativi hanno fornito una norma ad hoc per le assemblee di condominio, ma nel periodo di transizione coloro che hanno svolto assemblee on line hanno corso il rischio di vederle annullate e l'odierna sentenza ne è un esempio dato che non riconosce l'intervento emergenziale come fruibile dal condominio, di fatto chiarendo che prima della modifica del codice l'assemblea di condominio non era prevista in alcun modo da remoto. L'Autore esamina i passaggi salienti di normativa, giurisprudenza e dottrina per giungere a

considerazioni utili sulla “terra di mezzo” dove le assemblee on line erano normate ma non direttamente per il condominio, esaminando aspetti quanto mai attuali essendo ora giudicate quelle delibere al tempo impugnate e svolte da remoto.

*The comment on this case-law examines the cancellation of a condominium resolution adopted using the telematic method before the legislative interventions that governed it remotely. In fact, the 1942 code structure had as the only reference model for the condominium assembly that of the physical and simultaneous meeting of all members at the same time and place. During the first phase of the emergency, rules were issued for the convening of shareholders' meetings but without any specific rules relating to the condominium, exposing the administrators to autonomous convocation initiatives. Subsequently, two legislative interventions provided an ad hoc rule for condominium assemblies, but in the transition period those who held online assemblies ran the risk of seeing them canceled and today's ruling is an example that does not recognize the intervention emergency as usable by the condominium, in fact clarifying that before the modification of the code the condominium assembly was not scheduled in any way remotely. The author examines the salient passages of legislation, jurisprudence and doctrine to arrive at useful considerations on the “middle ground” where the online assemblies were regulated but not directly for the condominium, examining very current aspects as those resolutions at the time were now judged challenged.*

#### LA CONDIVISIONE DELLE IMMAGINI DI MINORI SUI SOCIAL NETWORK: QUALE TUTELA?

*Tribunale di Trani; 7 settembre 2021*

commento di Giovanna Capilli

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Conoscere ambiente digitale e rischi. – 3. Pubblicazione foto e video di minori sui social: quale consenso e di chi? – 4. “Sharenting” tra rischi e tutele. – 5. Cenni di diritto comparato. – 6. Conclusioni.

Publicare immagini e video sui social networks è diventato un fenomeno molto frequente. Il desiderio di esporre la propria vita agli altri è poi sensibilmente aumentato dopo l'inizio della pandemia a causa dell'incremento (per certi aspetti necessario) dell'utilizzo delle tecnologie. Il commento esamina le problematiche della pubblicazione di foto e video dei minori sui social network dei genitori interrogandosi sulle tutele apprestate dall'ordinamento e sull'eventuale necessità di ulteriori interventi normativi sollevando perplessità sulla tutela dei minori basata esclusivamente sul consenso di entrambi i genitori.

*Publishing images and videos on social networks has become very common. The desire to expose one's life to others has increased after the onset of the pandemic period due to the increase in the use of technologies. The comment examines the problems of publishing photos and videos of minors on the parents' social networks, asking about the safeguards set up by the law and whether new rules are necessary, as the protection of minors based on the consent of both parents is not sufficient.*

#### PENALE

##### AUTORICICLAGGIO MEDIANTE ACQUISTO DI CRIPTO VALUTE

*Corte di Cassazione; sezione II; sentenza 25 gennaio 2022, n. 2868*

commento di Giulio Soana

**Sommario:** 1. Il caso. – 2. Criptovalute, anonimie e pseudonimia. – 3. I servizi di cambiavalute. Un veicolo per l'anonimato? – 4. Conclusione.

La relazione esistente tra criptovalute e riciclaggio è questione dibattuta sin dagli albori del fenomeno cripto, la pseudonimia e globalità delle transazioni da queste garantite hanno spinto gli osservatori a temere la nascita di un paradiso online per capitali illeciti. Dopo anni di dibattiti, la problematica sta iniziando a giungere alle Corti che sono ora chiamate a qualificare e delineare il fenomeno in termini penalistici; prendendo spunto da una recentissima pronuncia della Cassazione, il presente commento si interroga sulla relazione esistente tra acquisto di criptovalute e autoriciclaggio ed, in particolare, sulla potenzialità decettiva insita nella struttura di privacy della criptovaluta in sé, nonché sulla funzione che gli intermediari giocano ai fini della consumazione del reato in parola.

*Since their early days cryptocurrencies have been criticized for introducing a new, global, and pseudonymous system for laundering illicit proceeds. After years of debates, the problem has finally reached the Courts, which are now called to qualify this phenomenon. Taking a cue from a recent judgment of the Italian Supreme Court, this article delves into the relation existing between the purchase of cryptocurrencies and self-laundering. Specifically, it analyses how the built-in privacy characteristics of crypto affect their ability to hide the illicit origin of the proceeds and which role do intermediaries have in terms of perfection of the criminal conduct.*

##### PEC E INAMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE PRIVA DELLA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DEL DIFENSORE

*Corte di Cassazione; sezione II; sentenza 25 gennaio 2022, n. 2784*

commento di Cristina Chilin

**Sommario:** 1. Il caso di specie. – 2. La digitalizzazione del processo penale: verso il PPT. – 3. La mancanza del requisito formale della sottoscrizione digitale dell'atto informatico: è sanabile? – 4. La sottoscrizione digitale degli allegati dell'atto di impugnazione per conformità agli originali cartacei.

Il presente contributo prende in esame i requisiti formali introdotti dal legislatore in piena emergenza pandemica dal Covid-19 con il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in L. 18 novembre 2020, n. 176 nell'ambito del processo penale, che intraprende la strada di informatizzazione dei procedimenti. In particolare, l'Autore esaminerà l'indispensabilità nelle impugnazioni telematiche, quali docu-

menti informatici, della sottoscrizione digitale dell'atto da parte del difensore, la trasmissibilità alla cancelleria del giudice competente tramite la casella di posta elettronica certificata del difensore e infine la necessità, anche per la scansione dei documenti allegati all'atto introduttivo, che sia apposta la firma digitale per conformità agli originali che rimangono nella disponibilità del difensore.

*The essay scrutinizes the formal requirements introduced by the legislature in the midst of the emergency pandemic from Covid-19 with the decree-law of October 28, 2020, no. 137, conv. into L. November 18, 2020, n. 176 in the context of the criminal trial, which undertakes the path of computerization of proceedings. In particular, the author will examine the indispensability in the telematic appeals, such as computer documents, of the digital signature of the act by the defender, the transmissibility to the registry of the competent judge through the certified email box of the defender and finally the need, even for the scanning of documents attached to the introductory act, that the digital signature is affixed for compliance with the originals that remain in the availability of the defender.*

#### LE ULTERIORI DECLINAZIONI DEL DOLO EVENTUALE PER IL DELITTO DI RICETTAZIONE SU CAPI D'ABBIGLIAMENTO CONTRAFFATTI

*Corte di Cassazione; sezione II; sentenza 25 ottobre 2021, n. 38113*

commento di Pierluigi Zarra

**Sommario:** 1. Il *casus decisis*. – 2. Prolegomeni sul bene giuridico protetto dal delitto di ricettazione. – 3. Soggetto, condotta e oggetto materiale dell'illecito. – 4. Il requisito della provenienza illecita del bene oggetto di ricettazione. – 5. Il delitto presupposto e l'accessorietà con la ricettazione. – 6. L'accertamento dell'elemento soggettivo e le questioni sul dolo eventuale. – 7. La questione sul dolo eventuale. – 8. L'ipotesi speciale della particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 648, cpv. c.p. – 9. Questioni processuali. – 10. Riflessioni conclusive.

Il presente contributo si sofferma sulla penale responsabilità a titolo di ricettazione, ascrivibile in capo a quel soggetto che acquista un ingente numero di capi d'abbigliamento, oggetto di contraffazione, mediante internet, con l'intento di metterli in commercio e venderli, al fine di trarre profitto dalla loro cessione. In considerazione di ciò, il Supremo Collegio qualifica il fatto quale ricettazione, con conseguente esclusione del trattamento sanzionatorio previsto per l'incauto acquisto, poiché le modalità di acquisizione del bene, il numero dei capi acquistati e, in seguito disposti alla cessione, non possono costituire argomentazione logica congrua ad escludere, in modo ragionevole e convincente, la penale responsabilità per ricettazione, nella forma del dolo eventuale, dal momento che l'attività svolta non può dirsi giammai orientata ad una destinazione personale dell'acquisto effettuato.

*The present contribution focuses on the criminal liability for receiving stolen goods attributable to a person who purchases a large number of counterfeit clothes through the Internet, with the intention of putting them on the market and selling them, in order to make a profit from their sale. In consideration of this, the Supreme Court qualifies the fact as receiving stolen goods, with the consequent exclusion of the sanctioning treatment provided for the incautious purchase, since the manner of acquisition of the goods, the number of items purchased and, subsequently arranged for sale, cannot constitute a logical argument suitable to exclude, in a reasonable and convincing manner, criminal liability for receiving stolen goods, in the form of possible fraud, since the activity carried out can never be said to be oriented towards a personal destination of the purchase made.*

#### IL REATO DI MOLESTIE O DISTURBO ALLE PERSONE ALLA LUCE DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

*Corte di Cassazione; sezione I; sentenza 22 ottobre 2021, n. 37974*

commento di Flaviano Peluso e Natassija Caserta

**Sommario:** 1. La cornice in fatto. – 2. I caratteri della fattispecie di Molestia. – 3. L'evoluzione in chiave tecnologica della fattispecie e il criterio dell'invasività della molestia. – 4. Le statuizioni procedurali e sulle spese. – 5. Note conclusive.

Il presente commento s'incentra sull'esame di una peculiare modalità di esecuzione del reato di molestia o disturbo alle persone, di cui all'art. 660 c.p., posta in essere mediante l'utilizzo del telefono estensivamente interpretato, in quanto coincidente non con l'invio di una semplice telefonata o di uno sms, ma con l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea telematica e, tra esse, di WhatsApp, quale applicazione più largamente diffusa nella collettività. La pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale che, in ragione del sempre crescente ruolo delle nuove tecnologie nell'ambito della quotidianità dei soggetti, è favorevole ad un tendenziale ampliamento della portata applicativa delle fattispecie di reato che, al fine di colmare le lacune di un legislatore risalente, sempre più spesso, finiscono per contemplare ipotesi di reato commesse mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici.

*This essay focuses on the examination of a specific method of execution of the crime of Harassment or Disturbance to persons, as per art. 660 c.p., committed through the use of the telephone, extensively interpreted, as it coincides not with the sending of a simple phone call or a text message, but with the use of telematic instant messaging application and, among them, WhatsApp application, as the most widely used application in the society. The ruling confirms a jurisprudential orientation which, because of the increasing role of new technologies in the everyday life of people, is in favour of a tendential expansion of the enforcing importance of the type of offence which, in order to fill the gaps of a dated back legislator, more and more often, ends up to contemplate cases of offence committed through the use of IT instruments or other telematic tools.*

IL CAPORALATO "GRIGIO" NEL QUADRO DELL'ARTICOLO 603 BIS C.P. RIFLESSIONI A MARGINE DELLA SENTENZA "UBER"  
*Tribunale di Milano; sezione GIP/GUP; sentenza 15 ottobre 2021*

commento di Alice Baccin

**Sommario:** 1. Il caso di specie: Uber Eats e lo sfruttamento del lavoro in danno dei *riders*. – 2. Il "caporalato nero" e il "caporalato grigio" come scenari multiformi del medesimo sfruttamento. – 2.1. La cd. *gig economy* e il caporalato digitale: il punto del Tribunale di Milano. – 3. Considerazioni finali: l'equiparazione dei *riders* ai lavoratori subordinati.

Il presente contributo prende in esame il recente provvedimento emesso dal Tribunale di Milano (Sezione GIP/GUP) con riferimento al cd. caso Uber, che ha visto coinvolta la nota società Uber Italy S.r.l. per fatti di intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera ai sensi dell'art. 603 bis c.p. In particolare, la sentenza definisce le posizioni dei cd. "intermediari" di Uber incaricati di reclutare e gestire i *riders* impiegati nelle consegne a domicilio tramite app Uber Eats e, nel chiarire la portata applicativa del predetto reato, afferma, da un lato, che gli indici riportati dall'art. 603 bis c.p. vanno trattati alla stregua di meri indicatori dell'esistenza dei fatti di sfruttamento – come tali essendo soggetti alla prudente valutazione del giudice – e dall'altro che devono ricondursi alle dinamiche proprie del caporalato anche i nuovi fenomeni di intermediazione illecita correlati all'economia digitale, spesso nascosti da un velo di legalità.

*The paper deals with the recent decision issued by the Court of Milan in the so-called Uber case, that has involved the well-known company Uber Italy S.r.l. for acts of illegal intermediation and exploitation of labour pursuant to Article 603 bis of the Italian Criminal Code. In particular, the decision defines the positions of the so-called "intermediaries" of Uber that recruited and managed the delivery riders employed through the app Uber Eats and states that, on the one hand, the indicators reported by article 603 bis of the Italian Criminal Code should be treated as mere indications of the facts of exploitation – therefore being subject to the evaluation of the judge – and on the other hand that the new phenomena of exploitation related to the digital economy, very often hidden behind an apparent veil of legality, should be considered "caporalato".*

## AMMINISTRATIVA

QUANDO UN LINK IPERTESTUALE INTEGRA LA FATTISPECIE DI PUBBLICITÀ RELATIVA A GIOCHI E SCOMMESSE VIETATE  
*T.a.r. Lazio; sezione III-ter; sentenza 21 ottobre 2021, n. 10184*

commento di Antonino Mazza Labocetta

**Sommario:** 1. Premessa. *Internet service provider* e ipotesi di responsabilità. – 1.1. Criteri di imputazione della responsabilità. – 1.2. La posizione della giurisprudenza. – 2. La vicenda. – 3. Il quadro normativo. – 3.1. Le Linee guida dell'AGCOM sulle modalità attuative dell'art. 9, comma 1, del d.l. n. 87 del 2018. – 4. La sentenza n. 10814 del 2021 del T.A.R. Lazio. – 5. I problemi interpretativi riguardo all'art. 9 del d.l. n. 87 del 2018. – 5.1. La qualificazione di *hosting provider*: T.A.R. Lazio n. 11036 del 2021. – 6. Responsabilità degli *Internet service providers* tra tutela del danneggiato ed esigenza di sviluppo della rete. – 7. Considerazioni conclusive

Il lavoro, muovendo dal ruolo dell'*Internet service provider* nella società dell'informazione, si propone di evidenziare come la responsabilità cui l'ordinamento europeo e nazionale lo assoggetta si fonda su un sottile equilibrio tra l'esigenza di tutelare quanto più possibile il danneggiato e l'esigenza di non ostacolare oltremodo l'economia della rete. Si tratta di un equilibrio fondato su criteri di responsabilità di tipo soggettivo che tengono conto di deroghe applicabili quando l'attività dell'*hosting provider* si limiti a svolgere un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo rispetto ai contenuti immessi (*hosting passivo*) e non quando svolga attività che si concretizzino nell'ottimizzazione o nella miglior posizione del messaggio attraverso l'enfaticizzazione di link ipertestuali (*hosting attivo*). Tuttavia, pur volendosi tenere ferma la distinzione tra *hosting attivo* e passivo, l'evoluzione tecnologica incalza il legislatore, rendendo in non pochi casi incerto il confine tra le due figure e, imponendo, perciò stesso, all'interprete un continuo lavoro di sorveglianza al fine di mantenere alto il livello di tenuta del sistema di tutela dei diritti.

*The work, starting from the role of the Internet service provider in the information society, aims to highlight how the responsibility to which the European and national law subjects it is based on a subtle balance between the need to protect the injured party as much as possible and the need not to hinder the network economy too much. This is a balance based on subjective liability criteria that take into account applicable exceptions when the hosting provider's activity is limited to playing a purely technical, automatic and passive role with respect to the content entered (passive hosting) and not when carries out activities that result in the optimization or in the best position of the message through the emphasis of hypertext links (active hosting). However, while wanting to keep the distinction between active and passive hosting firm, technological evolution presses the legislator, making the boundary between the two figures uncertain in many cases and, therefore, imposing on the interpreter a continuous surveillance work on the in order to maintain a high level of resistance to the rights protection system.*

## PRASSI

IL NUOVO CODICE EUROPEO DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE ALLA PROVA DELLA NEUTRALITÀ TECNOLOGICA:  
 LA SFIDA DELL'AVVENTO DELLA BANDA LARGA SATELLITARE LEO

di Eugenio Prosperetti

**Sommario:** 1. L'avvento della banda larga satellitare LEO (*Low Earth Orbit*). – 2. La regolamentazione delle frequenze dell'uso delle frequenze satellitari in Italia e il problema dell'accesso locale alle frequenze a 28 Ghz dei *gateways* terrestri. – 3. Il nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo e la neutralità tecnologica. – 4. Conclusioni

Le nuove tecnologie satellitari per la fornitura di banda larga, basate su costellazioni di satelliti in orbita bassa, rendono Internet via satellite – diversamente da quanto avveniva in passato – una alternativa competitiva alle reti fisse. Tale evoluzione tecnologica pone al Regolatore interessanti sfide, poiché occorre assicurare alle reti nuove entranti la possibilità di competere efficacemente nell'accesso alle frequenze e al mercato. Il tema è analizzato nel contesto di una recente consultazione sul rinnovo delle assegnazioni frequenziali terrestri svolta dall'AGCOM e delle previsioni del nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche Europeo, incentrate su una rinnovata considerazione del principio di neutralità tecnologica.

*New satellite broadband technologies, based on Low Earth Orbit satellite constellations have brought new momentum to satellite broadband services making them a competitive alternative to fixed networks and marking a clear difference with past service offerings. This technology shift challenges the Regulator with the complex task to ensure new entrants the possibility to effectively compete in market and frequency access. A recent AGCOM public consultation on terrestrial frequency licenses' renewal is dealing with this theme and so are the provision of the new European Electronic Communications Code, which are focused on new applications of the principles of technological neutrality.*

#### LA VIDEOSORVEGLIANZA INTELLIGENTE ED IL RICONOSCIMENTO FACCIALE: FINALITÀ, BENEFICI E CRITICITÀ

di Vittorio Iaselli e Gianpiero Uricchio

**Sommario:** 1. La videosorveglianza intelligente: nozione e caratteristiche. – 1.1. Videosorveglianza intelligente: è legittimo il suo utilizzo? – 2. L'utilizzo dei dati biometrici nella videosorveglianza. – 3. La crescita e l'implementazione delle tecniche di riconoscimento facciale. – 4. Analisi dei benefici e criticità del riconoscimento facciale. – 5. Possibili soluzioni per la riduzione dei rischi legati al trattamento dei dati personali.

Le nuove tecnologie sono sempre più presenti nella vita quotidiana e ormai sempre più comune sta diventando anche l'uso delle tecniche di riconoscimento facciale che sfruttano le conoscenze nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Il GDPR e le linee guida del comitato europeo sulla protezione dei dati sono intervenuti sulla questione stabilendo i principi e le regole generali applicabili in materia. Ci si chiede quindi se sia possibile utilizzare queste tecnologie ed entro quali limiti al fine di raccoglierne i benefici senza ledere il diritto alla privacy dei cittadini.

*The new technologies are more and more present in daily life and the use of facial recognition techniques that take advantage of the advancements in the field of artificial intelligence is becoming more common. The GDPR and the guidelines of the european data protection board intervened on the subject establishing principles and general rules. The question arises about the possibility of using these technologies and to what extent so that it becomes possible to reap the benefits without damaging the citizens's right to privacy.*

#### PEOPLE ANALYTICS E UTILIZZABILITÀ DEI DATI NELLE RELAZIONI DI LAVORO DIGITALIZZATE

di Federico Ferraro e Mirco Turrini

**Sommario:** 1. Introduzione al fenomeno della datificazione nella trasformazione digitale del lavoro. – 1.1. La *people analytics* come possibilità di una nuova organizzazione del lavoro. – 2. La gestione della *privacy* nel rapporto di lavoro. – 2.1. Criticità giuridiche nella regolamentazione pubblicitaria della *people analytics* sul piano individuale e collettivo. – 2.2. Il controllo dell'attività e la tutela della *privacy* del lavoratore: analisi e criticità del nuovo articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. – 3. L'utilizzabilità dei dati nei processi algoritmici alla luce della recente pronuncia del Garante sul caso *Foodinho*. – 3.1. La tutela antidiscriminatoria nei processi decisionali automatizzati: analisi e criticità dell'articolo 8 dello Statuto dei Lavoratori. – 4. Considerazioni finali sulla necessità di coordinamento tra la disciplina pubblicitaria e quella lavoristica.

Oggi giorno in un'economia basata sulla conoscenza, la trasformazione digitale produce "datificazione" che impatta inevitabilmente sull'organizzazione del lavoro. L'attività lavorativa è del tutto tracciata, o tracciabile, da remoto poiché gli strumenti tecnologici di lavoro sono contemporaneamente strumenti di controllo che generano dati di potestà datoriale in grado di rappresentare dettagliatamente e tempestivamente la prestazione lavorativa del dipendente. Evidenziando come sussistano grossi interrogativi sulla conoscibilità della logica di funzionamento degli algoritmi nei processi decisionali automatizzati, nella *people analytics* si esamina così la regolamentazione dell'utilizzabilità giuridica dei dati nella problematica connessione tra la legislazione della *privacy* e quella lavoristica.

*In today's knowledge-based economy, digital transformation produces "datafication" that inevitably impacts the organization of work. The work activity is fully tracked, or traceable, remotely because the technological working tools are simultaneously control tools that generate data of employer interest able to represent in detail and promptly the employee's work performance. Highlighting how there are big questions about the knowability of the algorithmic logic in automated decision-making processes, in the people analytics is examined the regulation of the legal usability of data in the problematic connection between privacy and labour legislation.*